



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Afragola dott.Margherita MORELLI ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n°1147 /C del Ruolo Generale dell'anno 2017 avente ad oggetto :opposizione all'esecuzione.

**TRA**

... rappresentato e difeso dagli avv.ti ... e ... in virtù di procura allegata all'atto di citazione e con gli stesso ele.te dom.to in Cardito al

- opponente-

**E**

AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZI DI RISCOSSIONE successore universale ex lege del gruppo Equitalia(Decreto PCM del 5.6.17 pubbl.GU n° 150 del 29.6.17), in persona del l.r.p.t rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale MEDICI in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e con lo stesso ele.te dom.to in Marano di Napoli alla via IV Novembre38.

-opposto-

**NONCHE'**

COMUNE DI NAPOLI in persona del sindaco pro tempore dom.to presso la casa comunale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore dom.to ex lege ,presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli

- opposti contumaci-

CONCLUSIONI: come rassegnate alla udienza del 21.9.17 che integralmente si richiamano .

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Per i fatti si richiamano i rispettivi libelli ;per lo svolgimento del giudizio i verbali di causa e va dichiarata la contumacia delle amministrazioni convenute che non sono comparse.

In proposito, preliminarmente, si rileva che non può essere utilizzata per una valida costituzione in giudizio e per la difesa dell'amministrazione, nel caso di specie il Ministero della Giustizia per i crediti di sua spettanza ,la delega conferita dal dirigente amministrativo del Tribunale di Napoli al funzionario amministrativo dell'ufficio del giudice di pace davanti al quale pende il giudizio e deposita in cancelleria il 2 maggio 2017.

Si osserva in proposito che l'utilizzazione di dipendenti della pubblica amministrazione consente in generale, di godere di risparmi di spesa e risorse umane e costituisce un istituto ampiamente utilizzato in materia di opposizione a sanzioni amministrative,contenzioso tributario di primo e secondo grado,controversie pendenti davanti alla Corte dei Conti ,di accesso agli atti amministrative e anche in qualora si tratti delle controversie disciplinate dall'art.417 bis cpc .

Si aggiunga che, a norma dell'art 82 cpc , nei giudizi davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.100( comma 1°)ovvero anche in altri casi, previa autorizzazione del giudice(commma 2°) in considerazione della natura ed entità della causa.

In particolare, l'Avvocatura di Stato, quando si tratti di giudizi pendenti davanti al giudice di pace( per il passato, Pretore e Conciliatore) , avvalendosi della facoltà di cui all'art.2 RD 1611/33 ,può delegare in sua sostituzione,le funzioni di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione statale a un funzionario dell'amministrazione stessa interessata al compimento di particolari atti(art.3).

Inoltre ,in linea di principio,si ritiene che l'eventuale mancato rinvenimento in atti di uno specifico mandato al funzionario non richieda che il predetto funzionario che si costituisce in giudizio per rappresentare l'amministrazione di cui fa parte, debba essere munito di un formale atto di designazione preceduto dal parere dell'Avvocatura dello Stato, essendo sufficiente a tal fine, che il funzionario si faccia riconoscere per tale dal giudice e dalla controparte (si richiama Cass n° 6647/1999).Ben vero,deve pertanto anche evidenziarsi che

presupposto ne sia l'esistenza di un rapporto organico con l'amministrazione delegante a cui ricondurre l'attività del dipendente, considerato che la facoltà di rappresentare l'Amministrazione appartiene al funzionario per la sua qualifica e non in virtù della delega o del mandato. Il dipendente incaricato a cui spetta la rappresentanza processuale, potrà in definitiva, compiere tutti gli atti processuali in difesa dell'amministrazione proprio in virtù del rapporto che lo lega alla stessa, compresa rinuncia e accettazione.

Si aggiunga che nel caso in cui l'amministrazione convenuta si avvalga di un proprio funzionario, questi assume la qualità di destinatario di tutti gli atti del processo per conto della parte che rappresentata, a cui vanno indirizzate tutte le notificazioni e comunicazioni secondo le ordinarie regole processuali, in deroga alle norme sulla domiciliazione dell'Avvocatura di Stato a norma di quanto prevede l'art.11 del regio Decreto sopra citato.

Resta da valutare dunque, se nel caso di specie, trattandosi di un ufficio mantenuto con oneri a carico dell'ente comunale ex art. 3 dlgs 156/12 pubblicato sulla GU del 12.9.12, recante *Revisione delle circoscrizioni giudiziarie -Uffici del giudice di pace a norma dell'art.1 e 2L.14 settembre 2011 n° 148*, il funzionario delegato sia legittimato alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione convenuta. Invero, la circolare ministeriale del 17.11.14 che detta indicazioni operative per la *fase di avvio dell'attività degli uffici del giudice di pace mantenuti dagli enti locali* con allegata tabella ( si richiama il D.M del 10.11.14), detta altresì indicazioni sulla natura e sulle funzioni dei dipendenti comunali e al punto 1), chiarisce, senza tema di incorrere in equivoci ( e soprattutto la ratio di tale enunciazione è chiaramente volta a evitare future rivendicazioni) che *...permane il rapporto di lavoro ( a tempo indeterminato) con l'ente locale*. Ne deriva quale necessario corollario, che il dipendenti dell'ente ente locale, nel caso che ne occupa, il Comune di Afragola, non può assumere la rappresentanza processuale dell'amministrazione statale convenuta (il Ministero della Giustizia )non essendo sussistente un rapporto organico con l'amministrazione predetta.

Va dichiarata dunque, la contumacia del Ministero della Giustizia che peraltro, non ha depositato alcun libello difensivo e comunque non è comparso sicchè i documenti depositati vanno espunti dal fascicolo di ufficio.

Ciò posto in rito ,nel merito ritiene il giudice che la domanda proposta da ...Mario sia fondata.

In definitiva, è volta a far dichiarata non dovuta la somma di euro 853,94 portata nella cartella esattoriale n° 07120040023088736000, relativa al recupero dell' ammenda registrata nel campione penale e di euro 202,58 portata nella cartella n° 07120080235851232000 e relativa a un infrazione stradale, entrambe richieste con l'intimazione di pagamento n° 07120169039838921000 notificata il 4.3.17 .L'istante eccepisce la prescrizione dei crediti sicchè la domanda non può che qualificarsi come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, a norma dell'art.615 comma 1 cpc.

Invero,l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto le predette cartelle ritualmente notificate sicchè alla data della richiesta di pagamento,era decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.28 L.689/81 per quanto riguarda la contravvenzione stradale risalente all'anno 2005. Quanto al credito vantato dall'Erario ( sulla competenza del giudice ordinario si richiama come precedente conforme Cass civ Sez unite n° 3008/08),si osserva che deve applicarsi la prescrizione decennale prevista dall'art.2946 c.c che decorre dalla data in cui la sentenza civile o penale sia divenuta definitiva.Nel caso che ne occupa,la somma è stata iscritta a ruolo nell'anno 2004 -tanto si è potuto accertare dall'estratto di ruolo e pertanto, anche in riferimento al detto credito deve ritenersi decorso il termine di prescrizione previsto per legge.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Essendo la controversia attinente anche al mancato recupero della somma di euro 853,94 dovuta all'Erario, palesandosi un danno alla finanza pubblica perché la predetta somma non potrà essere recuperata ,gli atti vanno trasmessi alla Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti perché provveda all'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità contabile.

P.Q.M

Il giudice di pace definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:

1-Dichiara la contumacia del Comune di Napoli e del Ministero della Giustizia

2-In accoglimento della opposizione, dichiara estinti per prescrizione i crediti portati nelle cartelle esattoriali indicate in motivazione

3-Condanna gli opposti ,in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente che liquida in complessivi euro 570 di cui euro 70 per spese ed euro 500 per compensi professionali oltre al 15% per spese forfetarie oltre Iva e Cpa con attribuzione al difensore antistatario.

4-Dispone che la cancelleria provveda, senza indugio ,a trasmettere le copie degli atti e della presente sentenza al Pubblico Ministero Generale presso la Corte di Conti perché dia corso all'eventuale azione di responsabilità .

La presente sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso,26.9.17